

Scrittura Privata di Convenzione – Polimedica Favino S.r.l.

TRA

Polimedica Favino, sede legale in Roma via Siria 24 C.F./PIVA 14030301007 rappresentata dal suo legale rappresentante Roberto Pesce C.F. PSCRRT60A02F839J, denominata in seguito "PMF".

E

Il UGL Metalmeccanici di Roma e Provincia, sede legale in Monterotondo (RM) - Via G. Mameli 20_ avente C.F./PIVA 96405810589, rappresentata dal legale rappresentante Valter Paradiso, C.F. PRDVTR63C22H501Z, denominato in seguito "Struttura Convenzionata"

Si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: SERVIZI OFFERTI

PMF si impegna a garantire alla Struttura Convenzionata, a tariffa agevolata, i seguenti servizi:

- Trattamenti fisioterapici strumentali con sconto del 10%
- Trattamenti fisioterapici manuali con sconto del 10%
- Trattamenti podologici con sconto del 10%
- Analisi di laboratorio con sconto del 10%
- Visite mediche specialistiche con controllo ecografico con sconto del 10%
- Giornate di prevenzione calendarizzate esclusive

Gli sconti non sono cumulabili con altre iniziative promozionali (ad esempio scontistica per Open Day e similari)

ARTICOLO 2: PUBBLICITÀ

La Struttura Convenzionata **si impegna** a pubblicizzare la convenzione con PMF nei seguenti modi:

- Inserendo le opportune informazioni sul sito internet e su eventuali profili social (anche attraverso Post / Storie specifici)
- Inserendo gli estremi della Convenzione su eventuali brochures, giornalini, locandine, volantini e similari
- Affiggendo, ove possibile, le locandine che pubblicizzano iniziative particolari di PMF (materiali fornito da PMF)

ARTICOLO 3: DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed ha **durata di 12 mesi**

ARTICOLO 4: TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELL'OGGETTO

Qualora, nel corso della durata della presente Convenzione, si venisse a conoscenza di dati personali, le parti, ognuna per quanto di propria competenza, si impegna a conformarsi alle disposizioni del Codice Tutela Privacy (D. Lgs 196/03)

ARTICOLO 5: USO DEI MARCHI E DEI MATERIALI

Le parti **si impegnano** ad utilizzare i documenti e/o il materiale ricevuti al solo fine di sviluppare i contenuti della presente convenzione, con espressa esclusione di ogni altra e diversa finalità, se non autorizzata in forma scritta da ambo le parti.

ARTICOLO 6: CONTROVERSIE. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna parte può contestare all'altra per iscritto, con lettera in forma raccomandata A.R. il contenuto dell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l'eventuale danno subito e invitando l'altra parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione della contestazione, qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione, la stessa è devoluta ad un collegio arbitrale composto da un delegato di ciascuna delle due parti, e da un terzo arbitro con funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri già designati. In difetto di accordo il Presidente del Tribunale di Roma provvede alla nomina del terzo arbitro. Gli arbitri fungono da amichevoli compositori della vertenza. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, gli arbitri decidono secondo le regole dell'arbitrato rituale, come disciplinato dagli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta, con specifica approvazione e accettazione di tutti i suoi articoli, incluso l'art. 6 (Controversie. Tentativo di conciliazione-Clausola compromissoria), il cui disposto comporta deroga alla giurisdizione ordinaria.

Roma 23.04.2025

UGL METALMECCANICI ROMA
Segretario Roma e Provincia
Valter PARADISO

